

Coloro che ricevono delle terre le pagano al fondo entro 20 anni ai prezzi espropriati; si fanno delle riduzioni a coloro che le pagano in un termine minore (art. 28).

Nella parte 5.^a della legge vien trattata la colonizzazione interna, che consisterà nel dare delle terre ai rifugiati, alle popolazioni di località alpestri, ai contadini che non possiedono terra o ne hanno poca, sotto-ufficiali o soldati che abbiano preso parte alle guerre 1912-1918 formando così dei nuovi e produttivi centri agricoli; si prevede una spesa annua di 10 milioni; queste somme devono servire per bonificare i terreni paludosi, correzioni di fiumi, ecc. Tali mezzi sono considerati insufficienti. Ma a tale scopo servirà meglio il prestito che si sta concludendo sotto gli auspici della Società delle Nazioni (circa 1 milione di L. ster. giugno 1926).

La parte 6.^a tratta della riunione e arrotondamento delle terre.

Le terre delle località colonizzabili date in forza della presente legge devono formare delle unità e ciò allo scopo di migliorare la loro utilizzazione. Tali norme sembrano alquanto platoniche.

Secondo i dati esposti nella relazione del sig. Molloff, Ministro dell'agricoltura, che accompagnava il disegno di legge si contava di avere le seguenti estensioni di terreni: dal demanio 1.500 mila dec.; dai comuni 250.000 dec.; dai monasteri 30.000 dec.; dai privati 500.000 dec.; dalla Banca Nazionale Bulgara e Banca Agricola 10.000 dec.; terreni contestati 10.000 dec.; in tutto 2.300.000 dec.; al giugno 1924 erano stati espropriati 682.000 dec.; il numero di coloro che potevano avere terra era il seguente: senza terra 17.125; possessori di poca terra 57.471 e altri in totale circa 80.000.

L'applicazione di tale legge non ha avuto che risultati modesti. Secondo alcuni dati forniti dalla Direzione speciale al 1° giugno 1926 il fondo comprendeva solamente 20.000 ha. di terreni appartenenti a privati su 70.000 ha. di terreni espropriati; il che sembra certo ben poco di fronte alle aspettative dei governanti.